

GLI ESPERTI RISPONDONO

L'assunzione a chiamata neo-mamme da sostituire

Con la riforma Fornero i periodi lavorativi scoperti dalle dipendenti in congedo parentale possono essere coperti con impieghi flessibili

Sono titolare di un'attività commerciale. Una mia dipendente si è assentata per maternità. L'ho momentaneamente sostituita con un'altra assunta con contratto a tempo determinato. L'assenza obbligatoria ora sta per terminare e per il futuro la dipendente in maternità mi ha fatto sapere che fruirla dei 6 mesi previsti di congedo parentale in modo non continuativo. Come posso gestire la dipendente in sostituzione se la titolare del posto di lavoro si assenta per brevi periodi?

La dipendente in maternità, dopo il periodo di congedo obbligatorio, può scegliere, in qualsiasi momento, per un massimo di 6 mesi, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, di fruire del congedo parentale (tipo di permesso di lavoro richiesto a discrezione del lavoratore), in modo continuato o frazionato. Ricorrendo queste condizioni, la dipendente può richiedere permessi brevi, inter-



Commesse al lavoro in un negozio di abbigliamento

Professionisti.it

Il primo refettorio del professionista in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800 991335
e-mail: info@professionisti.it

vallati da altrettanto brevi periodi di presenza al lavoro (fermi restando i previsti 15 giorni di preavviso da dare all'azienda). Effettivamente con questa norma sorgono o possono sorgere, per il datore di lavoro, seri problemi di gestione del personale. Così

come non è lecito immaginare una serie di contratti a termine che non rispettino gli intervalli previsti dalla legge tra l'instaurazione di un contratto a termine ed il successivo, altrettanto non sarebbe lecito (oltre che economicamente sostenibile) mante-

nere in forza entrambe le dipendenti in quanto per la sostituita si falserebbe la causale "sostituzione maternità", con l'indebita percezione dell'agevolazione contributiva per l'assunzione della dipendente in sostituzione maternità (nelle aziende con meno di 20 dipendenti). Insomma, messa così qualsiasi soluzione sembra impraticabile. In realtà, la via che si può seguire è quella della cessazione del rapporto di lavoro tra lei e la sostituita all'atto del primo rientro della dipendente sostituita e, successivamente, ricorrendone i presupposti, l'instaurazione con l'attuale sostituita di un rapporto di lavoro a chiamata, a tempo determinato: il relativo tipo di contratto obbliga il datore di lavoro a corrispondere alla lavoratrice un'indennità di disponibilità per i periodi in cui non fosse chiamata a servizio.

dottor Claudio Zaninotto
studio associato
Zaninotto e Villani

➔ FAMIGLIA/1

Il divorzio "taglia" l'onere dell'affitto

Il coniuge che sia titolare del contratto d'affitto della casa coniugale, nel caso che in sede di separazione o divorzio la casa stessa sia assegnata all'altro coniuge, continua a rispondere degli obblighi nascenti dal contratto?

La risposta è negativa. Si configura infatti, in senso virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore e la sua successiva consegna al coniuge assegnatario, che diviene in tal modo l'unica parte conduttrice. Ne consegue che il locatore potrà richiedere il pagamento del canone al solo coniuge assegnatario, a lui dovrà inviare ogni comunicazione attinente il contratto, fra cui anche la disdetta, così come ancora è precluso al nuovo conduttore azionare posizioni contrattuali che fanno capo solamente al vecchio conduttore, anzitutto la ripetizione del canone versato in misura ultralegale o di somme comunque non dovute. La decorrenza del termine semestrale entro cui agire per la ripetizione di canoni indebitamente pagati dal coniuge non assegnatario, non succedendo l'altro coniuge in tale diritto, va individuata nella data del provvedimento giudiziale.

avv. Luca Gaspari
studio legale Gaspari Luca

➔ FAMIGLIA/2

Niente sesso? Paghi i danni

È possibile ottenere l'addebito della separazione nei confronti del coniuge che si rifiuta di intrattenere rapporti sessuali?

In Italia, si stima che all'incirca un terzo delle coppie sposate non consumino alcun rapporto sessuale. È il cosiddetto "matrimonio bianco" in cui manca del tutto, o quasi, l'intimità sessuale. Nessun problema, almeno dal punto di vista giuridico, se l'assenza di rapporti sessuali sia riconducibile alla volontà della coppia. Diverso se uno dei due coniugi subisca tale scelta. In quest'ultimo caso, infatti, è possibile ravvisare una vera e propria violazione del dovere sancito dalla legge di "assistenza morale" tra marito e moglie. Il tema è stato affrontato proprio in questi termini da una recentissima sentenza della Corte di cassazione che, lo scorso 6 novembre 2012 ha ritenuto rilevante il comportamento del coniuge - nel caso di specie, la moglie - che mostrava disinteresse e addirittura repulsione nei confronti del marito. La Corte ha pertanto addebitato la separazione alla moglie che rifiutava i rapporti sessuali con il marito, condannandola alla rifusione delle spese.

avv. Simone Campi
studio legale Simone Campi ed Anna Maria Ghigna